

COMUNE DI ANCONA

Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio di

Accoglienza alberghiera (pernottamento e prima colazione) per persone senza dimora e/o in stato di grave marginalità sociale.

CIG: 84281823CF

Art. 1 – OGGETTO E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di accoglienza (pernottamento e prima colazione), rivolto a persone, italiane o straniere, residenti o temporaneamente presenti sul territorio comunale che si trovino senza dimora e/o in condizioni di grave marginalità, in situazione di grave esclusione abitativa secondo la classificazione europea ethos, e comunque correlate a situazioni di povertà estrema e grave disagio sociale.

Il servizio, affidato a strutture ricettive che devono essere in regola con tutte le normative di settore in vigore e che dovrà pertanto anche assicurare tutte le comunicazioni di legge delle persone ospitate, prevede la messa a disposizione, all' interno del territorio del Comune di Ancona di:

- camere con bagno di tipologia singole, doppie o triple, da destinare a 20 persone per 365 giorni l'anno (Prestazioni ordinarie);
- ulteriori camere della medesima tipologia, o in soluzioni alloggiative analoghe di cui la struttura alberghiera dispone, da destinare, entro tre giorni dalla richiesta da parte della Direzione Politiche Sociali, ad ulteriori max n. 20 persone, per rispondere a particolari bisogni emergenziali anche legati al piano freddo per un periodo massimo di 90 giorni (Prestazioni straordinarie);

Dovranno essere assicurate almeno cinque camere singole con bagno privato per le prestazioni ordinarie e almeno cinque camere singole per le prestazioni straordinarie.

Sarà cura della Direzione Politiche Sociali del Comune di Ancona, anche tramite il Pronto Intervento Sociale, autorizzare l'ingresso e la permanenza delle singole persone nella struttura.

La durata della permanenza è pari di norma a 15 giorni. In relazione a particolari esigenze, legate a motivi di salute e/o di lavoro, è possibile prevedere tempi di permanenza maggiori.

E' possibile altresì prevedere tempi di permanenza minori qualora intervengano fattori non preventivabili al momento dell'ingresso, o siano messi in atto comportamenti, da parte della persona accolta, contrari alla convivenza in una struttura alberghiera, ovvero vi sia una uscita spontanea o un mancato rientro non giustificato.

I tempi di permanenza vanno comunque autorizzati fatto salvo situazioni che prevedono l'allontanamento immediato tramite FFOO che andrà poi comunicato alla Direzione Politiche Sociali.

ART. 2 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto e' compreso, ai sensi dell'art. 43 del d. Lgs. 50/2016, nell'allegato IX , "Servizi Sociali", **CPV 85311000-2**-"Servizi di assistenza sociale con alloggio".

L'appalto per la gestione del servizio di che trattasi viene affidato mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare mediante il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs, 50/2016. La procedura è effettuata mediante Portale appalti della stazione

appaltante.

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:

- offerta tecnica, con attribuzione del punteggio massimo di 90/100 punti;
- offerta economica, con attribuzione del punteggio massimo di 10/100 punti.

I criteri di valutazione e i metodi di attribuzione dei punteggi sono dettagliati nel disciplinare di gara e nei loro allegati.

ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta affidataria realizza l'accoglienza nel territorio comunale di Ancona.

ART. 4 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO – SOMMA A BASE DI GARA

I concorrenti dovranno presentare la propria offerta economica al ribasso sul prezzo posto a base di gara **€ 18,00** oltre l'IVA relativo a una persona/notte.

L'importo complessivo presunto massimo dell'affidamento è stabilito in **€ 327.600,00** oltre IVA (se ed in quanto dovuta) ovvero:

- **€ 262.800,00** per accoglienza (pernottamento e prima colazione) ordinaria per 20 persone per 365gg;
- **€ 64.800,00** per l'accoglienza (pernottamento e prima colazione) straordinaria e in urgenza legata anche al piano freddo di ulteriori 20 persone per un periodo massimo di 90 gg;

I costi relativi alla manodopera sono quantificati presuntivamente in **€ 148.000,00**. Il costo è calcolato sulla base delle tabelle retributive relative al CCNL del Comparto Turismo Alberghi Minori attualmente vigente e contempla le tipologie di Personale così come di seguito specificato: Portiere (Livello 6s) per un servizio di 18 ore giornaliere, Cameriere/a (Livello 6) per un servizio di due ore giornaliere, Personale addetto alle pulizie camere (Livello 6), per un servizio di 4 ore giornaliere, Manutentore (livello 7) per un servizio di 1 ora giornaliera.

L'affidatario è obbligato a gestire il servizio rispettando tutte le normative di settore in vigore compresa quella di garantire l'applicazione integrale dei vigenti CCNL che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impegnato sotto le proprie dipendenze e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali di prevenzione degli infortuni. Lo stesso dovrà altresì provvedere al regolare e puntuale pagamento delle spettanze maturate dal personale medesimo. L'affidatario è inoltre responsabile per il personale dipendente, impegnato nella realizzazione del servizio, non configurandosi alcun tipo di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura o genere, fra quest'ultimo e il Comune di Ancona. Ricade sull'affidatario, quindi, la responsabilità della mancata applicazione dei contratti di lavoro e il mancato assolvimento degli obblighi assicurativi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di lavoro.

Si precisa che il valore del presente affidamento è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Amministrazione. Essendo la predetta stima meramente presuntiva, essa non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'Amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii., per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto non sussiste obbligo di DUVRI e pertanto gli oneri relativi alla sicurezza da interferenza risultano pari a zero.

ART 5 – DURATA

L'affidamento di cui trattasi ha durata pari ad **anni 1 (UNO)**, con possibilità di estensione del servizio, per ulteriori **anni 1 (UNO)**, alle stesse condizioni e termini di offerta, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

La decorrenza è prevista dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo i casi di consegna anticipata previsti dall'art. 32 comma 8 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 6 – VARIAZIONI

In caso di necessità, in corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione comunale potrà richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio al soggetto affidatario, il quale è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106 del d. Lgs. 50/2016.

In caso di riduzione, l'affidatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento.

ART. 7 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE - D.U.V.R.I. (ART. 26 D.LGS 81/2008), D.U.R.C.

Il presente appalto non presenta rischi di interferenza così come evidenziati dal d.lgs 81/2008, pertanto, i costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze sono pari a zero, né è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi.

Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell'appaltatore, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

L'appaltatore dovrà inoltre dichiarare di aver assolto tutte le incombenze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. N.° 81/2008. Infine, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. A) del d.lgs. 81/2008, il comune rimane a disposizione dell'aggiudicatario per ogni altra eventuale necessaria informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro.

L'appaltatore si obbliga ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene e sicurezza, salute, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento dell'attività e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore si impegna ad esibire a richiesta dell'amministrazione la documentazione relativa al personale prevista dalle vigenti normative. Il comune sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (durc), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate. In ottemperanza al comma 3 dell'art. 20 del d.lgs 81/2008 il personale dovrà esibire apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, inclusa la data di nascita, e l'indicazione del datore di lavoro. E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme contenute nel d.lgs. 81/08 "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."- "attuazione delle direttive cee riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". L'appaltatore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio della fornitura il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti. Si precisa, inoltre, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Il comune, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett.a) d.lgs. 81/2008, rimane a disposizione dell'aggiudicatario per ogni eventuale necessaria informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro.

ART. 8 – PAGAMENTI E REVISIONE DEI PREZZI

L'amministrazione corrisponderà all'aggiudicatario:

A) per le prestazioni ordinarie: il prezzo relativo a persona/notte decurtato del ribasso offerto, per i giorni del mese di riferimento, anche nel caso in cui i 20 posti non siano pienamente utilizzati;

B) per le prestazioni straordinarie anche legate al piano freddo, il prezzo relativo a persona/notte decurtato del ribasso offerto per le giornate di effettivo utilizzo del servizio e in base al numero delle persone accolte.

La liquidazione del corrispettivo, come determinato è effettuata dall'Amministrazione Comunale con le modalità e gli effetti di cui ai succitati punti A) e B).

Il procedimento di liquidazione della spesa sarà posto in essere a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della regolarità e correttezza contributiva della ditta aggiudicatrice (DURC).

Il corrispettivo risultante dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per l'intera durata dell'appalto.

In caso di DURC non regolare in seguito ad un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 30 del d. Lgs. 50/2016.

Si precisa che l'appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni.

Dalle fatture potrà essere dedotto l'importo di eventuali penalità.

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, pur applicando le eventuali penali, i pagamenti all'impresa aggiudicataria cui sono state contestate inadempienze fino a che tali inadempienze cessino.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva viene stabilita nella misura del 10% dell'importo netto di aggiudicazione e tale corrispettivo resterà a disposizione dell'amministrazione fino al completamento del servizio. L'aggiudicatario dovrà provvedere a costituire la cauzione definitiva secondo le modalità prescritte dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e la stessa rimarrà vincolata per tutta la durata dell'appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo a seguito di constatazione dell'integrale adempimento degli obblighi a carico dell'aggiudicatario.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ – DANNI

La ditta affidataria è responsabile di ogni danno che derivi al comune e a terzi dall'adempimento del servizio posto in carico ai propri operatori.

Qualora la ditta non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune provvederà direttamente, a danno della ditta, trattenendo l'importo dal pagamento del corrispettivo.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio in oggetto o a cause ad essi connessi, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta affidataria.

Pertanto la ditta dovrà documentare al Comune, prima della firma del Contratto o comunque prima dell'inizio del servizio, di aver stipulato apposita Polizza Assicurativa a copertura di danni verso terzi (RCT), con un massimale unico non inferiore a €

5.000.000,00 per l'intero periodo contrattuale.

La ditta altresì si obbliga a sollevare il comune da qualsiasi pretesa, azione, molestia o danno diretto o indiretto che possano derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della ditta e, in ogni caso, da questa rimborsate.

ART. 11 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni; è obbligato altresì ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG) che identifica l'appalto .

ART. 12 – SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'operatore aggiudicatario di subappaltare in tutto o in parte il servizio.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto, pena la risoluzione del contratto, la cessione anche parziale del contratto e dei relativi servizi, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d. lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d) del citato codice dei contratti.

ART. 14 – PENALITÀ

L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali - fatte salve le violazioni di natura penale - si riserva di applicare le seguenti sanzioni pecuniarie. In particolare:

- € 200.00 per ogni mancata accoglienza (di ogni persona per ogni giorno) nei posti previsti per le prestazioni ordinarie e straordinarie.
- € 300,00 per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio.
- euro 50 per ogni disservizio inerente il servizio di ristorazione (colazioni)

L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti.

Si procederà al recupero della penalità, da parte dell'Amministrazione Comunale, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento di liquidazione.

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

- A) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'affidamento;
- B) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte dai fruitori del servizio oggetto del presente affidamento.

La ditta affidataria dovrà mettere a disposizione degli incaricati del comune tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i controlli.

ART. 15 – RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi alla ditta affidataria mediante posta elettronica certificata.

In tal caso la ditta affidataria avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio.

1. La ditta affidataria non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.
2. Il Comune si riserva di risolvere unilateralmente il presente contratto in seguito al verificarsi delle seguenti fattispecie:
 1. cinque applicazioni delle penali previste all'art. --penalità;
 3. interruzione non motivata della prestazione oggetto dell'appalto;
 4. apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta;
 5. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della ditta;
 6. inosservanza delle disposizioni relative al subappalto;
 7. cessione dei crediti non autorizzata dal comune;
 8. perdita del possesso di uno o più requisiti per la partecipazione alla gara e per la stipula dei contratti con la pubblica amministrazione;
 9. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o collaboratori e mancata applicazione dei contratti collettivi;
 10. difformità nell'accoglienza prevista dall'offerta tecnica presentata accertata dal Comune; realizzazione del progetto presentato in fase di offerta, accertata dal comune;
 11. divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relative utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme ovvero utilizzo improprio di dati, sistemi informatici, software, abbonamenti della pubblica amministrazione per finalità non connesse con la commessa pubblica;
 12. inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 3 della l.136/2010 in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune da trasmettere mediante pec.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla ditta a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. Qualora la ditta dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Comune, questo potrà rivalersi totalmente, a titolo penale, sulla cauzione definitiva e alla ditta verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di non ammettere in futuro a gare analoghe l'operatore economico che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto. Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della ditta in caso di risoluzione del contratto, il Comune procederà con effetto immediato a norma di legge.

ART. 16 – RECESSO PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITÀ CONVENZIONI CONSIP

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.lgs. N. 95/2012, Convertito in legge n. 135/2012, ha diritto di recedere dal contratto, previa Comunicazione con preavviso non inferiore a quindici giorni qualora, relativamente al servizio oggetto del presente capitolato, si accerti la disponibilità di convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'operatore economico aggiudicatario e quest'ultimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene seguito sia in

modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d. Lgs. 196/2003.

Nomina responsabile del trattamento dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1 comporta il trattamento di dati personali da parte dell'affidatario per conto del comune, così come disciplinato dal regolamento Ue n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente Normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di titolare del Trattamento dei dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, la ditta affidataria che, come rappresentata, accetta.

Le parti convengono che:

A) il responsabile del trattamento dati (in seguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o Nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

B) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;

C) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente Normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il Registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

D) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento ue 679/2016.

E) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal comune e sugli obblighi del responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

F) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

G) resta inteso tra le parti che il responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

H) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

I) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4, dell'articolo 28 del GDPR;

L) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli artt. da 15 a 21 del GDPR.

M) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

N) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del garante o da altra autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;

O) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

P) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

Art. 18 – Riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento dell'appalto, di non divulgarli in alcun modo e in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare, fermo restando la facoltà del comune di valutare l'opportunità della risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale.

ART. 19- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, è il dirigente della Direzione Politiche Sociali: Dott.ssa Claudia Giammarchi (tel. 071/222 2125 , e-mail: claudia.giammarchi@comune.ancona.it).

Il Direttore dell'esecuzione (DEC) è il funzionario U.O. Accoglienza e immigrazione Ed. Prof.le Maria Rita Venturini (tel 071- 2226109 email mariarita.venturini@comune.ancona.it

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, provvede ai sensi dell'art. 111 Comma 2 del d.lgs. 50/2016, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti

contrattuali.

ART. 20– SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla gara in oggetto e tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico della ditta che espressamente le assume.

ART. 21 CONTRIBUTO ANAC

In riferimento all'art. 65 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 (pubblicata in SO n. 25 relativo alla GU 180 del 18 luglio 2020), è previsto esonero per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorita' nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del DL (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite in via esclusiva al foro di Ancona con rinuncia di qualsiasi altro.